


Stralcio Planimetria Catastale - Foglio 26 P.IIa 1097.



Area Oggetto della concessione

CO.R.A.P.
CONSORZIO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(EX DPGR N. 115/2016 – LEGGE REGIONE CALABRIA N. 38/2001 E N. 24/2013)
C/O CITTADELLA REGIONALE LOCALITA' GERMANETO (CZ)

ATTO CONCESSIONE AREA PER INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ in (inserire Città Sede Ente), Via/località _____

TRA

Il CO.R.A.P., rappresentato in questo atto da _____, nelle funzioni di _____ nat_ il _____ a _____, residente a _____ C.F. : _____;

E

La Ditta " _____ " (di seguito denominata DITTA ASSEGNATARIA), rappresentata in questo atto da _____, nella sua qualità di _____, nat_ il _____ a _____, residente a _____ C.F. : _____;

Con il presente atto di assegnazione in concessione, da valere a tutti gli effetti di legge, si conviene quanto appresso:

Premesso che:

- Con nota n. 7359 del 05.07.2017, la Ditta assegnataria ha chiesto l'autorizzazione all'installazione di un impianto pubblicitario nell'agglomerato industriale, ricadente in area di proprietà del CSI;
- Detta richiesta prevede, nel dettaglio, il montaggio, di n. 1 cartellone in via L. da Vinci (altezza ingresso ditta ex Calabrotubi), installato su piastra interrata in cls (di dimensioni pari a mt 3x2x1), e di con superficie espositiva lorda pari a mt. 3x2;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ con la quale si approva, in schema, il presente atto;

Vista la Relazione Tecnica di Calcolo a firma dell'ing. Francesco Bevilacqua, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Crotone al n. 279;

Tutto ciò premesso e visto si stipula quanto segue:

1. Concessione.

Il CORAP concede alla ditta assegnataria l'area sita in via F. Corridoni, meglio identificata nello stralcio catastale riportato in calce, al foglio di mappa 26, p.lla 430, per all'installazione dell'impianto descritto in premessa

Le caratteristiche dell'impianto sono meglio specificate nel progetto a firma dell'ing. F. Bevilacqua e trasmesso unitamente alla richiesta di autorizzazione.

Tale concessione è rilasciato quale provvedimento autonomo, ed è da intendersi atto preliminare per eventuali autorizzazioni e/o adempimenti di legge che restano ad esclusivo carico, cura e responsabilità del concessionario.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

2. Durata della concessione

La concessione ha validità di anni 2, non rinnovabile tacitamente, a far data della sottoscrizione del presente atto.

Si riconosce alla ditta Concessionaria la precedenza sul rinnovo dell'autorizzazione per ulteriori anni 2 ciascuno, per un massimo di n. 2 rinnovi. Nel caso in cui la Concessionaria voglia esercitare tale diritto dovrà darne comunicazione mediante richiesta in carta semplice un mese prima della scadenza della presente.

La concessione del rinnovo dell'autorizzazione rimane ad insindacabile giudizio del CSI.

3. Obblighi del concessionario

La ditta concessionaria è obbligata a:

- a) Ottenere, prima dell'inizio dei lavori di installazione, tutti i pareri e le autorizzazioni previste dai regolamenti e normative vigenti rilasciate dagli Enti competenti;
- b) Procedere, preventivamente all'installazione, ad effettuare sopralluogo congiunto con i tecnici del CSI al fine di determinare puntualmente il sito occupato dall'impianto;
- c) Comunicare, con congruo preavviso, l'inizio e la fine dei lavori al CORAP ed agli enti competenti;
- d) Salvaguardare e non arrecare danni alle infrastrutture esistenti (fogne, acquedotti, impianto di illuminazione, linee telefoniche, strade, edifici, ecc.);
- e) Installare l'impianto nel rispetto delle prescrizioni previste dal Codice della Strada e della vigente normativa, mantenendo, nel caso specifico, una distanza di 4 metri dall'asse del metanodotto che attraversa la particella oggetto di concessione e il cui percorso è materializzato in loco dai segnali installati dall'Ente gestore;
- f) Smaltire, nel rispetto delle normative vigenti, il materiale di risulta degli scavi e dei lavori eseguiti in genere;
- g) Adottare, durante l'installazione, tutte le misure idonee per la salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire la circolazione stradale;
- h) Installare l'impianto autorizzato entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione. Trascorso detto termine l'autorizzazione sarà considerata decaduta e il CSI rimborserà alla ditta i 6/12 del canone versato;
- i) Ripristinare a propria cura e spesa lo stato dei luoghi, alla scadenza dell'autorizzazione, compresa la rimozione della struttura. Trascorsi infruttuosamente mesi due dalla cessazione dell'autorizzazione, il CSI è autorizzato da ora alla rimozione dell'opera, previa comunicazione alla concessionaria, ed addebitando alla stessa le spese sostenute per il ripristino dei luoghi;
- j) Eseguire a perfetta opera d'arte e nel minore tempo possibile i lavori, salvaguardando, tra l'altro, il decoro urbano;
- k) Evitare l'installazione di immagini o scritte offensive per il pubblico decoro e/o la dignità umana, nonché lesive degli interessi di altre aziende;
- l) A utilizzare l'area unicamente per l'installazione dell'impianto pubblicitario, assicurando la pulizia e la manutenzione della stessa;
- m) non sub-locare e/o cedere a qualsiasi titolo la presente concessione, anche parziale, a terzi.

4. Responsabilità

Il CORAP è espressamente manlevato da qualsiasi eventuali danni a terzi causati dalle operazioni di cui ai precedenti punti e), f), g) e K), ovvero nell'esercizio dell'attività.
Il CORAP è altresì sollevato da qualsiasi danno, incendio, furto o atto vandalico subito dall'impianto pubblicitario.

5. Canone

Il canone annuo è determinato in € 180,00/anno, oltre IVA, da corrispondersi entro 15 gg dalla sottoscrizione (o rinnovo) della presente e comunque prima dell'inizio dei lavori.
Il canone potrà essere aggiornato o variato in occasione del rinnovo della concessione.

6. Rescissione anticipata della concessione

Qualora il concessionario voglia cessare, prima della scadenza naturale, la concessione dell'area, non avrà diritto a nessun rimborso del canone versato. In tal caso dovrà comunque darne comunicazione

7. Revoca e decadenza della concessione

La presente concessione è revocabile in qualsiasi momento qualora l'area dovesse essere utilizzata per pubblico interesse. In tal caso il CSI rimborserà alla concessionaria la quota parte del canone non utilizzata.

La presente autorizzazione sarà dichiarata decaduta, senza rimborso del canone e con l'obbligo del ripristino dei luoghi, nel caso in cui:

- a) Ritardo nel pagamento del canone superiore a 30 gg n.c. dalla prevista scadenza;
- b) Mancata osservanza delle disposizioni del presente atto con particolare riferimento agli obblighi di cui al punto 3, e delle norme di legge e di regolamenti vigenti in materia;
- c) Installazione di impianti difformi al progetto presentato ed autorizzato;
- d) Sub-locazione e/o cessione a qualsiasi titolo della presente concessione, anche parziale, a terzi.

8. Lavori in area SIN

L'area oggetto di concessione ricade all'interno dell'attuale perimetrazione concordata con il Ministero dell'Ambiente ai sensi del D.M. 468/2001 e D.M. 471/99, perciò la ditta è tenuta ad osservare, a proprie cure e spese, tutte le disposizioni di legge, le prescrizioni e gli adempimenti necessari per lo scavo e i lavori in detti terreni.

A tal fine il Consorzio rimane, sin da ora, comunque sollevato da ogni eventuale responsabilità, onere e/o rivalsa che ne dovessero derivare, a qualsiasi titolo.

9. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si rimanda alle vigenti leggi e regolamenti in materia in quanto applicabili.

In caso di controversie il foro competente sarà il Tribunale di Crotone.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il CORAP

()

Per ACCETTAZIONE degli obblighi sopra
esposti

Il Concessionario